Pres. 11/05/21, vol. 264

Approvato

ARS

XVII LEGISLATURA ARS

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

ORDINE DEL GIORNO

(N.)

N. 544 *Iniziative volte all'istituzione delle zone franche montane*

Class. Reg. Sic.

Premesso che

la situazione di oggettiva difficoltà economica delle comunità montane della Sicilia ha indotto i 133 Sindaci che le rappresentano, di concerto con il comitato regionale promotore, unitamente alle organizzazioni regionali di categoria - datoriali e sindacali – e che aggregano Enti e amministratori degli EELL, a promuovere e sollecitare l'adozione di provvedimenti legislativi regionali di fiscalità di sviluppo quale misura di politica economica adottabile dal Parlamento siciliano per il rilancio delle zone interne dell'isola e così contrastare il lento processo di spopolamento che perdura da tempo;

nella seduta n° 162 del 17 dicembre 2019, l'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato le "Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia", quale legge voto da sottoporre, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto regionale, al Parlamento della Repubblica;

la Legge è stata annunciata al Senato nella seduta n° 189 dell'11 febbraio 2020 (Atto Senato n° 1078) e il 6 maggio 2020è stata assegnata alla Commissione Finanze e Tesoro in sede redigente e, per i rispettivi pareri alle Commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali;

nella seduta del 16 marzo 2021 la Commissione bilancio del Senato ha richiesto alla Ragioneria generale dello Stato una relazione tecnica in merito alla copertura finanziaria indicata dall'ARS nell'articolo 6 e sugli emendamenti presentati presso la Commissione Finanze e Tesoro.

Rilevato che

nelle schede istruttorie, raccolte dalla Commissione Finanze e Tesoro, si evidenzia che:

a) l'articolo 44 secondo comma, della Costituzione, che così recita: "La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane";
b)l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, che riconosce le condizioni particolari di autonomia costituzionale della Sicilia;
c)l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che prevede che lo Stato possa effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Ritenuto che

a sostegno dell'iter parlamentare i Sindaci dei Comuni siciliani interessati dal provvedimento legislativo (133 rappresentanti una popolazione di circa 500 mila abitanti), coordinati dal comitato regionale promotore, hanno avviato fin dall'inizio una serrata campagna di mobilitazione e di impegno presso il Parlamento nazionale che è culminata, infine, con la manifestazione svoltasi il 6 maggio scorso in Piazza di Monte Citorio durante la quale sono stati incontrati tutti i gruppi parlamentari presenti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, oltre il Ministro della Coesione Territoriale e degli Affari Regionali, i vertici di Camera e Senato e il Presidente della VI Commissione Finanze del Senato;

i rappresentanti del Governo nazionale hanno assicurato la convinta condivisione della iniziativa legislativa della Regione Siciliana.

Visto che

i rappresentanti delle Istituzioni nazionali hanno manifestato interesse a procedere, con le modalità previste nello Statuto della Regione Siciliana, ad una riconsiderazione dei rapporti finanziari intercorrenti tra lo Stato e la Regione Siciliana;

in particolare i rappresentanti del Governo nazionale hanno preso atto della proposta per la copertura finanziaria della Legge istitutiva delle Zone Franche Montane dell'importo di un cespite tributario attinente alle imposte indiretta, avanzata dal Comitato promotore per l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia e dai Sindaci interessati alla norma;

il tributo indiretto, in via prioritaria, è l'Iva all'importazione, tra quelli previsti nello Statuto siciliano ma ancora non riconosciuti nella disponibilità della Regione Siciliana;

la legge intende supplire alla carenza d'interventi prevista nel PNRR (M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale - Investimento 1: Strategia nazionale per le aree interne) che non prospetta le zone franche montane.

Considerato che

destinando l'Iva all'importazione alla fiscalità di sviluppo delle Terre alte di Sicilia (indicate all'articolo 1 delle disposizioni approvate il 17 dicembre 2019) la legge sulle zone franche montane si può ritenere immediatamente applicabile in quanto non impegna risorse finanziarie già destinate dalla Regione Siciliana che viceversa dovrebbe distrarle da altri investimenti;

in tal modo si assicura la certezza alla copertura finanziaria;

la norma di politica economica è da considerarsi come un'agevolazione prima psicologica e poi fiscale e previdenziale, per il mantenimento del diritto di residenza, della voglia di rischiare in un'attività d'impresa e per attrarre i tanti che in Sicilia trovano la migliore piattaforma per l'offerta di prodotti e servizi nel bacino del mediterraneo,

SI IMPEGNA ~~IL GOVERNO DELLA REGIONE SICILIANA E PER ESSO~~
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

a porre in essere tutte le interlocuzioni istituzionali opportune, affinché la Commissione Paritetica adotti provvedimenti idonei a trovare adeguata copertura finanziaria a sostegno delle disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane anche destinando, in via prioritaria, a quest'ultime le risorse provenienti dal gettito dell'iva all'importazione.

FIRMATARI

(CALDERONE FI)
(ARICÒ D.B)
(DI CARO)
(CUPPARI PD)
(TANCREDI ATTIVA SICILIA)
(CATALFAMO LEGA)
(LO CURTO UDC)
(CANNATA FDI)
(LENTINI Popolari e Autonomisti LAGOTO (1) I V)

V. RESOCONTO STENOGRAFICO SEDUTE NN. 264 DELL'11/05/2021 E 265 DEL 12/05/2021.